



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Verbale di Assemblea straordinaria del 12 dicembre 2023 dell'associazione ATKYE ITALIA ONLUS

Il giorno 19 dicembre 2023, alle ore 17.40, presso la sede dell'Associazione (trasferita in modalità online per motivi pratici) si è svolta in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dell'Associazione ATKYE ITALIA Onlus, con il seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione del nuovo statuto approntato da Pro-Bono (Avv Bertocchi, Studio Squire Patton Boggs di Milano)
- 2) Nomina di un nuovo Presidente in sostituzione di Franco Confente, dimissionario come da sua lettera del 20.06.2023
- 3) Nomina di un nuovo Membro in sostituzione di Fabrizio Grazioli, dimissionario come da sua mail del 5.12.2023.
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti in video-chiamata di gruppo :

I membri di comitato direttivo Franco Confente, Valentina Catania, Heliana Vogli, Piergiorgio De Gasparo, Luigi Censi, 5 soci su un totale di 5 soci iscritti. Luigi Censi stilerà il relativo verbale.

Viene constatata la regolarità della convocazione e si dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Resi edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno e si decide che:

- 1) I nuovi statuti redatti in base alle nuove normative sulle organizzazioni del Terzo Settore vengono approvati da tutti i presenti.
- 2) Alla carica di Presidente viene proposta e nominata all'unanimità Heliana Vogli, già membro del consiglio direttivo. Si ringrazia Heliana per la disponibilità.
- 3) Quale nuovo Membro del consiglio direttivo viene proposto e nominato all'unanimità Luca Talamucci, conoscente della neo-presidente Heliana Vogli e già ospite in Kenya alla scuola oggetto del progetto ATKYE.
- 4) Alla luce di quanto sopra viene deciso di far spostare la sede della ONLUS presso il domicilio della nuova Presidente nonché di apportare le necessarie modifiche allo statuto ed al registro dei soci.
- 5) La neo-presidente informa che prenderà contatto con un commercialista di sua fiducia, che si è dichiarato disponibile ad assisterci nelle operazioni di iscrizione al RUNTS e nelle altre formalità tecnologiche che si imporranno.
- 6) Alle eventuali, Valentina Catania propone di contattare la nostra banca onde appurare se attualmente si possono ottenere condizioni di interessi e spese più favorevoli in base al mercato.

Piergiorgio e Gasparo propone di contattare via mail tutti gli attuali sostenitori del progetto residenti all'estero, informandoli dei cambiamenti avvenuti in seno al consiglio direttivo, al fine di recuperare eventuali sponsor 'dormienti'.

Luigi Censi informa che sono appena entrati circa 790 Eur quali devoluzioni del 5% a valere sulle dichiarazioni 2021-22. Sul conto presso Unicredit attualmente ci sono oltre 12'000 Eur.

Alle ore 18.20, rilevato che sono stati trattati ed approvati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione.

Pescantina, il 19 dicembre 2023

Il Presidente Franco Confente

Il Segretario Verbalista

Luigi Censi

ATKYE Italia Onlus – Via Piazzola 33, 37026 Pescantina (VR) c.f. 97685530582
Banca: Unicredit Como Piazza Cavour 1, 20121 Milano c.a. 02008 10998 000101988 220
info@atkye.it www.atkye.it



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 14 NOV. 2024
N. ESATTI EURO 63
IL DIRETTORE

ASSOCIAZIONE ATKYE ITALIA – ONLUS

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e del D. lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito il "Codice del Terzo Settore"), l'Associazione "ATKYE Italia Onlus" (di seguito l'"Associazione").

1.2 Dall'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 11 del Codice del Terzo Settore la denominazione sarà integrata come segue: "ATKYE Italia E.T.S." e dell'acronimo E.T.S. si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

2.1 L'Associazione, che è apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e sociali e ha come scopo principale la beneficenza a favore di giovani indigenti mediante il sostegno diretto allo studio o con la creazione di strutture scolastiche inserite in progetti educativi mirati riguardanti il continente Africano e in particolare il Kenya, con specifica attenzione all'educazione e formazione delle donne.

2.2 L'Associazione, ispirandosi anche ai principi della ONG Svizzera Atkye, persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento in via prevalente delle attività di interesse generale di cui al paragrafo che precede, riconducibili a quelle di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), d), i), l), u) e w) del Codice del Terzo Settore.

2.3 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e s.m.i. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

2.4 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse



2.5 Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

2.6 Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2.7 L'Associazione può altresì avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'assemblea degli associati.

Art. 4 - SEDE

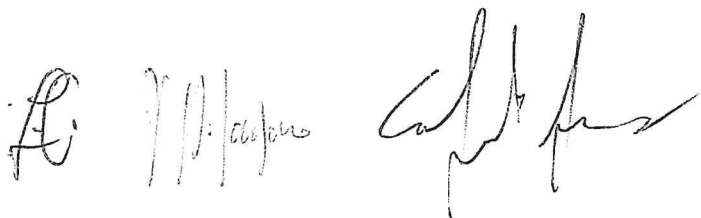
4.1 La sede legale dell'Associazione è in Reggello (FI), via Ricavo Montanino 152.

4.2 Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere effettuato con delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione può istituire sedi operative, sedi secondarie, delegazioni, uffici, rappresentanze ed ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente sia in Italia che all'estero.

Art. 5 - GLI ASSOCIATI

5.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro (persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti) che ne accettano lo Statuto e l'eventuale regolamento interno, ne condividono gli scopi e si impegnano per il loro raggiungimento.

5.2 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza discriminazioni di alcuna natura, su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà (i) dichiarare di attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti e alle deliberazioni degli organi sociali, (ii) dichiarare di impegnarsi per realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge e (iii) specificare le proprie complete generalità. I dati personali così raccolti verranno trattati in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali vigente. L'eventuale diniego va motivato.



verranno trattati in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali vigente. L'eventuale diniego va motivato.

5.3 All'atto dell'ammissione l'associato si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati. La quota associativa è intrasmissibile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

5.4 Ci sono due categorie di associati:

- a) **Associati fondatori:** sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di associati ha carattere di perpetuità, ma rimane subordinata al pagamento della quota associativa annuale.
- b) **Associati effettivi:** sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di associati effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro associati.

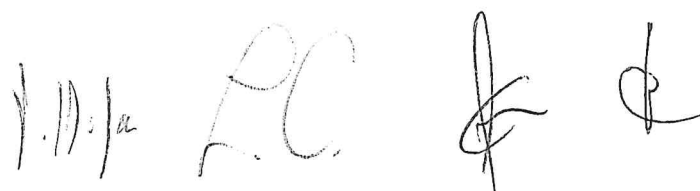
5.5 L'ammontare della quota associativa annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

5.6 Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1 Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. Ferma la divisione degli associati in virtù del paragrafo 5.4 sopra, gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere;
- b) a partecipare alle assemblee e, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, a esercitare il diritto di voto;

The image shows four handwritten marks at the bottom of the page. From left to right: a signature that appears to be 'M. M.', a set of initials 'L.C.', and two distinct, stylized signatures.

- c) a eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi, fermo restando che l'associato che intenda ricoprire cariche sociali deve essere in regola con il versamento delle quote sociali;
- d) a esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell'Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta, nonché di consultare i verbali delle sedute dell'Assemblea e chiederne, a proprie spese, una copia.

6.2 Gli associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione, svolgendo la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate;
- b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) a versare la quota associativa annuale entro la scadenza stabilita;
- d) a tenere un comportamento sia con gli altri associati sia con i terzi, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

6.3 Gli associati svolgeranno la loro attività all'interno dell'Associazione in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate e prevalentemente a titolo gratuito, ove non stabilito altrimenti dal Consiglio Direttivo.

6.4 Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 – RECESSO, ESCLUSIONE O PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

7.1 La qualità di associato si perde (i) per morte della persona fisica / estinzione della persona giuridica e dell'associazione o ente, (ii) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o (iii) per recesso. La dichiarazione di recesso dell'associato deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

7.2 L'associato può essere escluso dall'Associazione in caso di morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo o per motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa, nonché per ogni altro grave motivo.

M. V. a *LC* *[firma]* *[firma]*

7.3 L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata al medesimo, assieme alle motivazioni che danno luogo all'esclusione, e ratificata dall'Assemblea degli associati nella prima riunione utile.

7.4 Coloro che cessano per qualsiasi causa di far parte dell'Associazione non possono ripetere le quote associative versate, né rivendicare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - GLI ORGANI SOCIALI

8.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

8.2 Ricorrendo le condizioni di cui all'Art. 12 del presente Statuto, sono organi sociali anche l'Organo di Controllo, anche monocratico, e il Revisore legale dei conti. L'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti.

8.3 Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito nei limiti ammessi dalla legislazione vigente. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute e l'eventuale copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro associati, ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

9.2 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

9.3 Si riunisce almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto per cassa o del bilancio di esercizio, nonché ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o l'Organo di Controllo ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati in relazione con il pagamento della quota associativa; in tal caso il Presidente



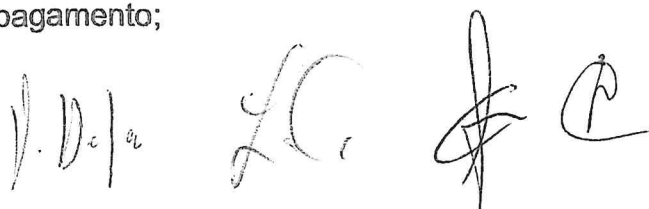
deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.

9.4 Le convocazioni dell'Assemblea devono esser effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, nonché mediante qualsiasi altro strumento, anche telematico, che consenta l'attestazione della ricezione, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione. L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti gli associati nonché la maggioranza dei singoli organi dell'Associazione.

9.5 L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che (i) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9.6 L'Assemblea:

- a) approva il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- b) esamina e approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ivi incluso il Consiglio Direttivo, per cui ne determina anche il numero;
- d) nomina e revoca, qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) ratifica l'esclusione degli associati;
- g) stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale e il termine del relativo pagamento;



- h) delibera le modifiche allo Statuto;
- i) delibera sull'eventuale regolamento interno e sulle sue variazioni;
- j) delibera lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio,
- k) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

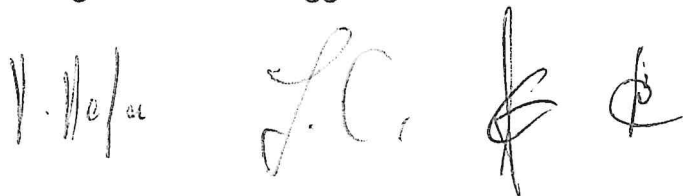
9.7 L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

9.8 Ogni associato, persona fisica, giuridica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere non più di due deleghe.

9.9 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che viene eletto dall'Assemblea. È composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 9 membri (in numero dispari) compreso il Presidente. I suoi componenti durano in carica 3 anni, e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del rendiconto per cassa o del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente.



10.2 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti, che dureranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. Allorché questo elenco fosse esaurito, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

10.3 Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi, e ogni qualvolta si ritenga opportuno, dal Presidente o su richiesta di tre membri del Consiglio Direttivo stesso, con avviso scritto inviato almeno otto giorni prima della seduta con qualsiasi mezzo che consenta l'attestazione della ricezione ovvero, in caso di urgenza, con le stesse modalità, almeno due giorni prima. L'avviso deve indicare giorno, ora e luogo di svolgimento della seduta e l'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

10.4 Le riunioni sono validamente costituite con la presenza dei due terzi dei membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Le deliberazioni sono riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

10.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che (i) sia consentito al Presidente – o da chi presiede il Consiglio Direttivo – di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10.6 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati ad altri organi dalla legge o dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e presenta all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo, il



bilancio consuntivo e il bilancio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) redige e presenta all'Assemblea le bozze del rendiconto per cassa o del bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- d) ammette i nuovi associati e nel caso, motivarne il rigetto;
- e) esclude gli associati salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- f) delibera sulle convenzioni tra l'Associazione e altri enti e soggetti.

10.7 Il Consiglio Direttivo può nominare un comitato scientifico e ogni altro organismo che reputi necessario per l'attività dell'Associazione, determinandone le relative funzioni. Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso, nei limiti consentiti dalla legge. Inoltre, potrà redigere un regolamento interno per disciplinare l'attività dell'Associazione, che sarà sottoposta all'Assemblea per essere approvato.

10.8 Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - IL PRESIDENTE

11.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra gli associati dell'Associazione. Dura in carica 3 anni e comunque fino alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo che procede alla nomina del nuovo Presidente, ed è rieleggibile.

11.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca, presiede e dirige i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In caso di estrema necessità ed urgenza il Presidente potrà assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli al Consiglio stesso in occasione di una riunione che dovrà essere convocata nei 30 giorni successivi per le deliberazioni di propria competenza.



11.3 Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro più anziano.

11.4 Il Presidente presiede il comitato scientifico, ove presente.

Art. 12 – L'ORGANO DI CONTROLLO E IL REVISORE DEI CONTI

12.1 Nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

12.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.3 Nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo esercita la revisione legale dei conti e il controllo contabile, salvo la possibilità per l'Assemblea di nominare altro revisore o società di revisione per la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.4 L'Organo di Controllo può decidere di riunirsi anche in modalità telematica, tramite mezzi di comunicazione a distanza che permettano il regolare svolgimento della riunione e delle proprie funzioni.

Art. 13 - PATRIMONIO

13.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla dotazione iniziale e può essere accresciuto dagli apporti degli associati, da altri beni mobili e immobili, da contributi e

sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione, da attività di auto-finanziamento, inclusi i proventi derivanti da attività diverse e di raccolta fondi, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementarlo.

13.2 Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

13.3 Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.

13.4 I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

13.5 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tali fini, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - BILANCIO

14.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

14.2 I rendiconti per cassa e i bilanci annuali sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

14.3 Entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione del rendiconto per cassa o del bilancio di esercizio relativo all'esercizio precedente, nonché il bilancio sociale, se obbligatorio per legge, redatto secondo quanto previsto dall'Art.14 del Codice del Terzo Settore.

14.4 Il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo le indicazioni di cui all'Art. 13 del Codice del Terzo Settore e relative linee guida. Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.



14.5 L'Assemblea approva il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

14.6 Il bilancio è a disposizione degli associati e a tal fine è depositato presso la sede dell'Associazione ovvero pubblicato sul sito web o condiviso con gli associati tramite posta elettronica ordinaria e/o altri mezzi di comunicazione elettronica, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.

14.7 L'Associazione si impegna ad impiegare gli eventuali utili e gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Art. 15 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento o estinzione per qualsiasi causa e di messa in liquidazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea, previo parere dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Pescantina (VR), 10 dicembre 2023

Presidente

Franco Confente



Segretario

Luigi Censi



Gli altri membri del Consiglio direttivo

